

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibili le indennità pagate per evitare le liti

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Sono **deducibili le somme pagate** da una società ai propri clienti **a titolo di transazione** per **prevenire l'instaurazione di controversie** per un'ipotetica **responsabilità precontrattuale o contrattuale**. È questo l'interessante principio affermato dalla **Corte di Cassazione** nella [sentenza n. 28355/2019](#).

Il caso oggetto della decisione riguardava un **istituto di credito** il quale aveva pagato delle somme ad alcuni clienti, a cui aveva fatto sottoscrivere **investimenti in obbligazioni argentine e obbligazioni Cirio**, i quali avevano eccepito alla banca un **illecito comportamento** consistente nell'omessa osservanza delle regole di condotta previste per i **contratti di investimento**.

L'Agenzia delle Entrate aveva **contestato la non deducibilità** delle somme corrisposte dalla banca, eccepibile il **difetto di inerenza** che sarebbe derivato dalla **illiceità della condotta** tenuta dalla società.

La Suprema Corte, nel compiere una disamina completa dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di deducibilità delle **spese sostenute in connessione al compimento di atti illeciti**, ha richiamato alcuni principi già affermati dalla stessa Cassazione (fra tutti, [sentenza n. 8135/2011](#)); in modo particolare, è stato puntualizzato qual è l'elemento che determina il venir meno del **collegamento fra l'atto** (o l'operazione) da cui deriva la spesa e quella **connessione all'esercizio dell'attività di impresa** che ne **qualifica l'inerenza** e, quindi, ne legittima il concorso alla formazione del reddito imponibile.

In particolare, si afferma che un costo può essere deducibile nella formazione del reddito d'impresa imponibile solo se ed in quanto esso è **funzionale alla produzione del reddito**, con la conseguenza che la **deducibilità viene esclusa** con riferimento ai costi rappresentati dal **pagamento di sanzioni pecuniarie** irrogate per punire **comportamenti illeciti** del contribuente.

In questa circostanza si ha infatti che l'**illecito** compiuto “*spezza, in ogni caso, il nesso di*

inerenza in quanto la spesa non nasce più nell'impresa, ma in un atto o fatto, quello **antigiuridico**, che per sua natura **si pone al di là della sfera aziendale**.

Ed è in forza di questo principio che, ricorda la sentenza succitata, la **giurisprudenza** ha riconosciuto, ad esempio, **non deducibili le sanzioni irrogate** a fronte di comportamenti illeciti ([Cassazione, n. 7071/2000](#)), di **violazioni del Codice della strada** ([Cassazione, n. 7317/2003](#)), per **condono edilizio** ([Cassazione, n. 1860/2007](#)), ed altre ancora.

Di contro, sono **deducibili** le somme corrisposte per effetto di transazioni **a titolo di risarcimento** del danno ([Cassazione, n. 5976/2015](#)), come pure le **penali contrattuali** ([Cassazione, n. 16561/2017](#)).

Nel caso in questione, la Cassazione non intravvede la configurazione di un **delitto non colposo**, e né ritiene possa trovare spazio la disciplina dei cd. “**costi da reato**”.

Diversamente, siamo dinanzi ad **atti transattivi** che vengono stipulati fra una società (la banca) ed i propri clienti allo scopo di **prevenire l'instaurazione di un contenzioso** riferito a presunte violazioni che sarebbero state commesse dai dipendenti dalla banca stessa.

Tali somme corrisposte dalla società servono quindi ad **evitare il sostenimento di altri potenziali costi** dovuti al **risarcimento** a cui la società avrebbe potuto essere chiamata in caso di soccombenza, nonché sono volti a **migliorare l'immagine commerciale** della società stessa.

Pertanto, le spese in questione **sono state riconosciute dalla Cassazione come pienamente deducibili** trattandosi di “**spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale e, dunque, inerenti**”, qualificabili come “**sopravvenienze passive** deducibili nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa”.